**PSRN 2014-2020**

**Sanzioni amministrative applicabili alla sottomisura 16.2**

**1. Oggetto e campo di applicazione**

Ai sensi dell’art. 24 del D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017, il presente provvedimento reca disposizioni in materia di sanzioni amministrative applicabili al Programma Nazionale di Sviluppo Rurale (PSRN) 2014-2020 – Sottomisura 16.2, comminabili sotto forma di riduzioni dell’importo del sostegno, che può estendersi all’intero ammontare, comportando in tal caso l’esclusione dal sostegno stesso.

Le riduzioni e le esclusioni di cui al presente provvedimento, oltre all’eventuale recupero di importi indebitamente percepiti, sono effettuate dall’Organismo pagatore AGEA ai beneficiari della sottomisura 16.2 nel caso in cui, a seguito dei controlli amministrativi ed *in loco* effettuati sulle domande di pagamento presentate dagli stessi beneficiari oppure dei controlli *ex post*, vengano riscontrate violazioni o inadempienze in relazione alle condizioni di ammissibilità previste per detta sottomisura, compresa l’ammissibilità delle spese.

L’applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all’applicazione di ulteriori sanzioni amministrative e penali, laddove previste dalla normativa nazionale applicabile.

**2. Definizioni**

Ai fini del presente provvedimento, fermo restando le definizioni di cui all’articolo 2 dell’avviso pubblico, si adottano le seguenti ulteriori definizioni:

**Operazione**: il progetto selezionato dalla Autorità di gestione che il beneficiario si impegna a realizzare e che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della sottomisura;

**Condizioni di ammissibilità**: criteri di ammissibilità, impegni e gli altri obblighi che devono essere rispettati dai beneficiari per la concessione del sostegno ed il pagamento del contributo pubblico;

**Criteri di ammissibilità**: requisiti di accesso ai benefici della sottomisura, finalizzati al conseguimento degli obiettivi della stessa, che devono essere rispettati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda di sostegno e per l’intera durata dell’operazione;

**Impegni**: azioni che i beneficiari si impegnano a realizzare per le quali ottengono la concessione del sostegno ed il pagamento del contributo pubblico;

**Altri obblighi**: ulteriori requisiti previsti dalla normativa dell’Unione europea o dalla legislazione nazionale che devono essere rispettati dai beneficiari e che, seppur non necessari per avere accesso ai benefici della sottomisura e non generando pagamenti per gli stessi beneficiari, sono comunque di necessaria applicazione per l’attuazione delle operazioni;

**Gravità della violazione/inadempienza**: è data dalla rilevanza delle conseguenze della violazione/inadempienza alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati;

**Entità della violazione/inadempienza**: dipende dai suoi effetti sull’operazione nel suo insieme;

**Durata della violazione/inadempienza**: dipende dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l’effetto o dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli;

**Ripetizione della violazione/inadempienza**: dipende dal fatto che siano state accertate violazioni/inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l’intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa sottomisura o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga.

**3. Violazioni/Inadempienze dei criteri di ammissibilità**

Ai fini e per gli effetti dell’articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea, il sostegno richiesto dai beneficiari è rifiutato o revocato se non sono rispettati i criteri di ammissibilità previsti dal programma e dalle sue disposizioni attuative.

Qualora venga riscontrata l’insussistenza dei requisiti di ammissibilità il sostegno è revocato. I pagamenti già effettuati dall’OP vengono recuperati ad eccezione di quelli riferiti agli obiettivi già raggiunti e pagati prima della perdita dei requisiti medesimi.

**4. Violazioni/Inadempienze degli impegni ed altri obblighi**

Il sostegno richiesto dai beneficiari in ciascuna domanda di pagamento è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi previsti dal programma di sviluppo rurale e dalle sue disposizioni attuative.

La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione/inadempienza, nonché della sua ripetizione, in connessione a ciascun impegno/obbligo, secondo le modalità di cui all’Allegato 5.1

Inoltre, ove si accerti la ripetizione di infrazioni relative ad impegni/obblighi con gravità, entità e durata di livello massimo, il beneficiario è escluso dal sostegno della sottomisura 16.2 con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli eventuali importi indebitamente erogati.

Infine, sulla base di quanto previsto dall’art. 20, paragrafo 3, ultimo capoverso, anche le violazioni degli impegni/obblighi riportati nella sezione 3 dell’Allegato 1 comportano sempre l’esclusione del beneficiario dal sostegno della sottomisura 16.2 ed il recupero degli eventuali importi indebitamente erogati.

Il recupero degli importi già eventualmente erogati viene effettuato anche nel caso di infrazioni inferiori al livello massimo, laddove l’entità della riduzione del sostegno sia superiore all’importo ancora da erogare al beneficiario.

**5. Sospensione del sostegno**

In luogo della riduzione del sostegno, l’Organismo pagatore può sospendere, per un periodo massimo di tre mesi, il sostegno relativo a determinate spese qualora venga rilevata un’inadempienza che comporti una sanzione amministrativa.

Tale sospensione è prevista soltanto nei casi in cui l’inadempienza non pregiudichi la realizzazione delle finalità generali dell’operazione in questione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro il periodo definito. Pertanto, la sospensione non sarà applicata nei casi in cui gli Indici di verifica di cui all’allegato 1 prevedano il massimo grado di gravità, entità e durata della violazione e laddove il beneficiario non possa dimostrare con soddisfazione dell’Organismo pagatore di poter rimediare all’inadempienza entro il termine di tre mesi.

La sospensione è annullata dall’Organismo pagatore non appena il beneficiario dimostri, con soddisfazione dell’Organismo pagatore, di aver rimediato alla situazione. Nel caso in cui il beneficiario non possa fornire tale dimostrazione, l’Organismo pagatore applica la sanzione.

In ogni caso è esclusa la sospensione del sostegno nei casi di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità.

**6. sanzioni applicabili in relazione all’ammissibilità delle spese**

I pagamenti da effettuare al beneficiario sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi e, se del caso, *in loco* di ciascuna domanda di pagamento.

L’Organismo pagatore esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno, sulla base delle disposizioni sull’ammissibilità della spesa stabilite nel PSRN e nelle disposizioni attuative dello stesso. Questi determina:

a) l’importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento presentata dal beneficiario e dell’atto di concessione dell’AdG;

b) l’importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell’ammissibilità delle spese riportate nelle domande di pagamento.

Se l’importo stabilito in applicazione della lettera a), supera l’importo stabilito in applicazione della lettera b) di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa riducendo ulteriormente l’importo di cui al punto b).

Il valore della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all’Organismo pagatore di non essere responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile nella domanda di pagamento o se l’Organismo pagatore accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile.

La suddetta sanzione amministrativa si applica, *mutatis mutandis*, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli *in loco* di cui all’articolo 49 del Reg. UE n. 809/2014. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l’operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli *in loco* delle operazioni in questione.

**7. Ordine delle riduzioni**

Nel corso dei controlli può essere riscontrata, per una determinata domanda di pagamento di un beneficiario, sia una riduzione dovuta a violazione di impegni o altri obblighi (cfr. Par. 4) sia una riduzione dovuta alla mancata ammissibilità delle spese (cfr. Par. 6).

In tal caso le riduzioni si sommano, nel seguente ordine:

1. inizialmente viene calcolato l'ammontare della spesa ammissibile sulla base del Par. 6;
2. all’importo risultante viene applicata la riduzione dovuta per la violazione degli impegni o altri obblighi, sulla base del Par. 4. Quest’ultima riduzione non si applica nel caso in cui la riduzione di cui al precedente punto 1) sia pari al 100% dell'importo richiesto dal beneficiario.

**8. Dolo o negligenza**

In ogni caso, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente e gli importi già erogati sono integralmente recuperati.

Qualora si accerti che il beneficiario abbia omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, il sostegno è revocato e i pagamenti già effettuati dall’OP vengono recuperati ad eccezione di quelli riferiti agli obiettivi già raggiunti e pagati.

**9. Applicazione di interessi**

Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati, previsti dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 809/2014 in merito al pagamento degli interessi da parte del beneficiario

**10. Forza maggiore e circostanze eccezionali**

Nell’applicazione del presente provvedimento sono fatti salvi i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all’art. 2.2 del Reg. UE n. 1306/2013.

**ALLEGATO 5.1**

**SEZ. 1– METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELLE RIDUZIONI/ESCLUSIONI**

Sulla base di quanto previsto dall’allegato 6 del D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017, per ogni impegno/obbligo è riscontrabile un triplice livello di infrazione (basso=1; medio=3; alto=5). Nella sezione 2 del presente allegato sono indicati per ciascun impegno/obbligo i corrispondenti parametri di valutazione della gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gravita | Entità | Durata |
| Basso (1) |  |  |  |
| Medio (3) |  |  |  |
| Alto (5) |  |  |  |

Nel determinare il livello di riduzione applicabile a ciascuna domanda di pagamento, l’Organismo pagatore procede, per ciascun impegno/obbligo non rispettato, alla quantificazione in termini di gravità, entità e durata sulla base delle matrici di cui al capoverso precedente.

Successivamente, ciascun punteggio medio afferente ad un impegno/obbligo violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

|  |  |
| --- | --- |
| PUNTEGGIO | PERCENTUALE DI RIDUZIONE |
| 1,00 <= x < 3,00 | 3% |
| 3,00 <= x < 4,00 | 6% |
| 4,00 <= x | 9% |

I valori di riduzione, così ottenuti, si sommano a loro volta per ciascun impegno/obbligo non rispettato per ottenere un unico valore di riduzione. Nel caso di ripetizione della violazione i punteggi si raddoppiano.

La procedura sopra indicata non si applica nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, laddove applicabili. In tal caso, le percentuali da applicare sono quelle stabilite dalla Decisione della Commissione europea C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013, relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente, in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici.

Le riduzioni calcolate per il mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici sono quindi sommate a quelle relative agli altri impegni/obblighi per ottenere il valore finale delle riduzioni applicabili.

In ogni caso la percentuale di riduzione applicabile ad un beneficiario non può essere superiore al 100% dell’importo concesso allo stesso beneficiario.

**SEZ. 2– INDICI DI VERIFICA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **IMPEGNI E OBBLIGHI** | **Violazione** | **Gravità** | **Entità** | **Durata** |
|  | ***Fornire****, sul sito web per uso professionale del partenariato beneficiario nonché sui siti web di ciascun componente del partenariato, ove questi esistano, una* ***breve descrizione dell’operazione cofinanziata, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione***  In caso di mancata o incompleta descrizione degli elementi obbligatori riscontrata nel corso del controllo amministrativo o *in loco* della domanda di pagamento, si applicano i punteggi a fianco riportati | Mancata descrizione | 5 | 3 | 1 |
| Incompleta descrizione | 3 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **IMPEGNI E OBBLIGHI** | **Violazione** | **Gravità** | **Entità** | **Durata** |
|  | ***Collocare****, presso la sede di ciascun componente del partenariato beneficiario, in un luogo facilmente visibile al pubblico* ***almeno un poster*** *(formato minimo A3)* ***o una targa con informazioni sul progetto,*** *che evidenzino il sostegno finanziario dell'Unione.*  In caso di mancata o inidonea collocazione del poster o della targa riscontrata nel corso del controllo amministrativo o *in loco* della domanda di pagamento, si applicano i punteggi a fianco riportati | Mancata collocazione | 5 | 3 | 1 |
| Inidonea collocazione | 3 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **IMPEGNI E OBBLIGHI** | **Violazione** | **Gravità** | **Entità** | **Durata** |
|  | *I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano la descrizione del progetto/dell’intervento ed i seguenti elementi: a) l’emblema dell’Unione europea; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR.* ***Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio*** *del cartellone, della targa o della pagina web.*  In caso di mancato rispetto della soglia del 25%, riscontrata nel corso del controllo amministrativo o *in loco* della domanda di pagamento, si applicano i punteggi a fianco riportati. | Mancato rispetto della soglia del 25% | 3 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **IMPEGNI E OBBLIGHI** | **Violazione** | **Gravità** | **Entità** | **Durata** |
|  | *Ogni azione informativa e pubblicitaria presenta l’emblema dell’Unione europea conforme**agli* ***standard grafici*** *quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download\_en.htm, unitamente alla seguente* ***indicazione del ruolo dell’Unione europea****: «Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali»;*  In caso di mancato rispetto degli standard grafici o dell’indicazione del ruolo dell’Unione europea, riscontrata nel corso del controllo amministrativo o *in loco* della domanda di pagamento, si applicano i punteggi a fianco riportati. | Mancato rispetto degli standard grafici e dell’indicazione sul ruolo della UE | 3 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **IMPEGNI E OBBLIGHI** | **Violazione** | **Gravità** | **Entità** | **Durata** |
|  | ***Le pubblicazioni*** *(opuscoli, pieghevoli, bollettini ecc.), ivi incluse quelle in forma elettronica, nonché i poster concernenti le operazioni cofinanziate dal FEASR* ***devono recare****, sul frontespizio,* ***una chiara indicazione della partecipazione dell’Unione europea*** *nonché,* ***l’emblema dell’Unione****. Le pubblicazioni devono inoltre menzionare l’organismo responsabile dell’informazione e l’autorità di gestione del PSRN.*  In caso di mancato rispetto degli obblighi per le pubblicazioni ed i poster, riscontrato nel corso del controllo amministrativo o *in loco* della domanda di pagamento, si applicano i punteggi a fianco riportati. | Mancato rispetto degli obblighi sulle pubblicazioni ed i poster | 3 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **IMPEGNI E OBBLIGHI** | **Violazione** | **Gravità** | **Entità** | **Durata** |
|  | ***I siti web*** *dedicati all’operazione* ***devono****: a)* ***menzionare il contributo del FEASR*** *almeno nella pagina iniziale; b)* ***recare un link al sito web della Commissione*** *dedicato al FEASR.*  In caso di mancato rispetto degli obblighi i siti web, riscontrati nel corso del controllo amministrativo o *in loco* della domanda di pagamento, si applicano i punteggi a fianco riportati. | Mancato rispetto degli obblighi sui siti web | 3 | 1 | 1 |

**SEZ. 3– DISPOSIZIONI SPECIFICHE**

Sulla base di quanto previsto al paragrafo 4, quarto capoverso del presente documento, la violazione/inadempienza dei seguenti impegni/obblighi comporta, con le eccezioni indicate, l’esclusione del beneficiario dal sostegno della sottomisura 16.2 ed il recupero degli eventuali importi indebitamente erogati:

* non devono sussistere nei confronti dei componenti del partenariato beneficiario**cause di divieto, di decadenza o di sospensione,** di cui agli artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011. Se risultano presenti cause di divieto, di decadenza o sospensione a carico di un componente del partenariato lo stesso dovrà essere sostituito, in conformità a quanto disposto dall’art. 11 dell’avviso pubblico, entro 90 giorni dalla data di contestazione della violazione. In caso contrario il partenariato beneficiario sarà escluso dal sostegno e gli importi indebitamente erogati saranno recuperati.
* i rappresentanti legali dei componenti del partenariato beneficiarionon devono essere sottoposti a **pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire** fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori.; se risultano presenti cause di divieto, di decadenza o sospensione a carico di un componente del partenariato lo stesso dovrà essere sostituito, in conformità a quanto disposto dall’art. 11 dell’avviso pubblico, entro 90 giorni dalla data di contestazione della violazione. In caso contrario il partenariato beneficiario sarà escluso dal sostegno e gli importi indebitamente erogati saranno recuperati.
* i componenti del partenariato **beneficiario devono disporre ed esibire**, se richiesto in sede di controllo per i cinque anni successivi al pagamento del saldo del contributo pubblico, **idonea documentazione** comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilità e la spesa sostenuta;
* i componenti del partenariato **beneficiario devono autorizzare l'Autorità' competente all’accesso**, in ogni momento e senza restrizioni, alle sedi del beneficiario per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto;
* il partenariato beneficiario, al termine dell’attività progettuale, deve aver raggiunto tutti gli obiettivi minimi annuali prefissati di cui all’allegato 6 dell’Avviso pubblico. Il mancato raggiungimento degli obiettivi annuali, riscontrato all’atto della domanda di pagamento finale, comporta l’esclusione del partenariato beneficiario dal contributo pubblico. Il recupero delle somme erogate si applica esclusivamente sull’ammontare del contributo delle annualità per le quali è stato ravvisato il mancato raggiungimento degli obiettivi.